

FESTIVITÀ 2022

Nel 2022 le giornate festive sono le seguenti:	
Capodanno	01/01/2022 - sabato
Epifania	06/01/2022 - giovedì
Pasqua	17/04/2022 – domenica
Lunedì dell'Angelo	18/04/2022 - lunedì
Anniversario della Liberazione	25/04/2022 - lunedì
Festa del Lavoro*	01/05/2022 - domenica
Festa della Repubblica	02/06/2022 - giovedì
Assunzione di Maria	15/08/2022 - lunedì
Tutti i Santi	01/11/2022 - martedì
Immacolata Concezione	08/12/2022 - giovedì
Natale	25/12/2022 - domenica
S. Stefano	26/12/2022 - lunedì

* Il vigente CCNL prevede che, essendo il 1 maggio di domenica, l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

SEMIFESTIVITÀ 2022

Per quanto previsto dall'art. 54 CCNL ABI, per l'anno 2022 saranno considerate giornate **semifestive**:

- **16/04/2022** (Vigilia di Pasqua) – sabato: soltanto per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato.
- **14/08/2022** (Vigilia dell'Assunzione di Maria) – domenica;
- **24/12/2022** (Vigilia di Natale) – sabato;
- **31/12/2022** (Vigilia di Capodanno) – sabato.

Inoltre sono semifestive anche le giornate in cui si celebra la festa del Santo Patrono.

Sulla piazza di Milano, pertanto, sarà semifestivo il giorno mercoledì 07/12/2022 Sant'Ambrogio.

Nelle giornate **semifestive** i lavoratori hanno diritto a effettuare una prestazione lavorativa pari ai 2/3 del proprio orario giornaliero.

Per questi giorni, infatti, è prevista una riduzione dell'orario di lavoro che per un tempo pieno non può superare le 5 ore mentre per i colleghi a tempo parziale, mantenendo invariata l'ora di entrata, ridurranno il proprio orario in maniera proporzionata a quella dei colleghi a tempo pieno.

Per esempio:

Orario giornaliero	Orario semifestivo
7:30	5:00
7:00	4:40
6:30	4:20
6:00	4:00
5:15	3:30
5:00	3:20
4:00	2:40

EX FESTIVITÀ 2022

Ai sensi dell'art.56 del vigente il CCNL ABI 31/3/2015 ai lavoratori vengono riconosciuti annualmente a un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive e che non sono più considerate tali per idonee disposizioni legislative.

Tali permessi sono riconosciuti nel caso in cui **le ex festività ricorrono in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria** (dal lunedì al venerdì) **con diritto all'intero trattamento economico**.

Attenzione quindi a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, a giornate di congedo parentale, aspettativa o altre sospensioni dell'attività pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Per il 2022 le ex Festività sono:

Festività	Nel 2022	Riconoscimento diritto
San Giuseppe	Sabato 19 marzo	Solo per chi è in servizio
Ascensione	Giovedì 26 maggio	Sì purché nella giornata si abbia diritto all'intero trattamento economico
Corpus Domini	Giovedì 16 giugno	Sì purché nella giornata si abbia diritto all'intero trattamento economico
SS. Pietro e Paolo	Mercoledì 29 giugno	Sì purché nella giornata si abbia diritto all'intero trattamento economico
Festa dell'Unità Nazionale	Venerdì 4 novembre	Sì purché nella giornata si abbia diritto all'intero trattamento economico

Ricordiamo poi che Il CCNL rinnovato il 19 dicembre 2019 prevede il contributo obbligatorio a favore del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (il cosiddetto FOC) fissato nella misura di una giornata lavorativa annua per i lavoratori dipendenti del settore.

Tale contributo comporta la rinuncia, **per gli appartenenti alle Aree Professionali, a 7 ore e 30 minuti** delle 23 ore di riduzione d'orario mentre **per i Quadri Direttivi e i Dirigenti ad una giornata di ex festività**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE GIORNATE DI PERMESSO RETRIBUITO EX FESTIVITÀ

1) Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;

2) Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse vanno utilizzati dal 16 gennaio al 14 dicembre. Se non utilizzate sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.

Alla luce di tutto ciò le giornate di permesso per il 2022 saranno le seguenti:

4 per le Aree Professionali (un giorno in meno per chi opera nel comune di Roma)

3 per i Quadri Direttivi e i Dirigenti (un giorno in meno per chi opera nel comune di Roma)

Comunicazione FIRST CISL Milano Metropoli

ATTENZIONE! Quanto riportato in questo documento è relativo al contratto collettivo nazionale ABI. Possibili differenze sono possibili in sede aziendale per effetto di prassi e accordi interni.